



COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

Cap 98026 Tel. 0942 7100300 – PEC comune.nizzadisicilia@pec.it

DETERMINA SINDACALE N. 23 DEL 16.07.2024

OGGETTO: Conferimento incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992, nel settore "programmazione e pianificazione strategica in materia di sanità ed igiene pubblica di competenza degli Enti Locali" – Dott. **Giovanni Aurelio Vega.**

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'Ordinamento degli Enti Locali attribuisce ai suoi Organi Amministrativi diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche;
- che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 e ss.mm.ii., il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione;
- che l'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento;
- che il numero di detti incarichi, nei Comuni fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a n. 2 unità;
- che tale limite, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 non trova applicazione nei casi di incarico a titolo gratuito;
- che gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità e, in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato;
- che il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati;
- che agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali;
- che sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione;
- che ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del citato art. 14 L.R. n. 7/1992 mentre l'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione comunale intende avviare una serie di attività di programmazione e pianificazione strategica in materia di sanità ed igiene pubblica, per verificare le effettive esigenze della popolazione residente e predisporre i necessari strumenti per far fronte a problematiche di carattere sanitario che dovessero interessare il territorio comunale;
- che occorre anche ottimizzare i rapporti tra l'Ente e le Autorità sovracomunali competenti in materia di sanità pubblica;

- che, a tal fine, si ritiene opportuno avvalersi di professionisti esterni con una specifica competenza nel settore, mediante il conferimento di un incarico a titolo gratuito ex art. 14 L.R. 7/1992 per la durata di mesi 12, rinnovabile non oltre la scadenza del mandato del Sindaco;

RILEVATO

- che, come ribadito da consolidata giurisprudenza (cfr. Corte dei Conti – Regione Sicilia n. 27/2011, n. 38/2001, n. 3555/2004, n. 3123/2007 e n. 334/A/2008), il Sindaco – al quale spettano, oltre i precisi compiti attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti – ha la facoltà, per l’attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto;
- che, secondo la citata giurisprudenza della Corte dei Conti, la norma regionale, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all’interno dell’organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell’incarico;
- che, la Corte dei Conti ha tra l’altro specificato la differenza ontologica tra le “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all’art. 110 TUEL e gli incarichi di cui all’art. 14 della L.R. n. 7/1992, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;
- che grava esclusivamente sul Sindaco, come organo responsabile dell’amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, l’onere di sovrintendere su tutte le attività del Comune, anche su quelle delegate e di esercitare i relativi poteri di direttiva e di vigilanza (così Cass. Civ. sezione II, sentenza n. 14764 del 19/7/2016);

RICHIAMATO l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti sezione Consultiva con deliberazione n. 10/2011 S.R. Par. che riconosce che gli esperti ex art. 14 L.R. 7/1992 sono consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell’attività di programmazione e di indirizzo nell’attività amministrativa, tipica dell’Organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 15 marzo 2022 che ha riconosciuto che tali nomine appaiono giustificate, da un lato, per via dell’incremento di competenze e dall’altro con l’esigenza di garantire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabile politica verso i cittadini che, conseguentemente, lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell’ambito dell’Amministrazione;

DATO ATTO che con la suddetta sentenza, la Corte costituzionale, riconosce la peculiarità degli incarichi di che trattasi, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico, che giustifica deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e consente la nomina diretta di carattere fiduciario dell’esperto senza procedura comparativa, nonché il rinnovo ad opera del Sindaco nel corso del cui mandato l’incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;

RILEVATO che, da ultimo la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana con deliberazione n. 71/2023 avente ad oggetto “Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005” ha stabilito, relativamente alla L.R. n. 7/1992 in materia di esperto del Sindaco, che:

- l'esperto ex art. 14 L.R. n. 7/1992 può essere nominato solo per incarichi a tempo determinato e non è consentito il rinnovo oltre il termine del mandato del Sindaco che ha originariamente conferito l'incarico (sul punto v., *supra*, C. Cost. n. 70/2022) e l'incarico non può essere conferito negli ultimi sei mesi del mandato del Sindaco;
- gli incarichi ex art. 14 cit. "*non costituiscono rapporto di pubblico impiego*";
- il ricorso all'esperto ex art. 14 nasce dall'esigenza di conseguire specifici obiettivi, che devono essere individuati e cristallizzati nell'atto di nomina;
- il Sindaco si trova in una posizione di diretta responsabilità verso il corpo elettorale, nei cui confronti si impegna a realizzare un preciso programma politico amministrativo;
- da ciò ne deriva un ruolo più attivo e un ampliamento di attribuzioni in capo al Sindaco, che si declinano in poteri di direzione, impulso e controllo e nell'ambito dei quali rientra anche la facoltà di nominare esperti estranei all'amministrazione;
- l'esperto si configura come un diretto collaboratore del Sindaco, a supporto del quale opera, ma sempre all'interno della cornice dei compiti ad esso specificamente demandati;
- trattandosi di soggetto di diretta collaborazione del Sindaco, l'ordinamento prevede delle deroghe rispetto all'ordinario conferimento di incarichi di consulenza previsto dal D.lgs. n.165/2001, prime fra tutti la fiduciarità della nomina. La mancata applicazione di una procedura di comparazione selettiva si giustifica proprio nell'ottica di garantire una relazione di fiducia e sintonia tra l'organo politico e l'esperto, relazione che presuppone che il collaboratore sia individuato *intuitu personae*;
- per la determinazione del compenso mensile spettante all'esperto l'art. 14, al comma 5, indica come soglia massima l'importo dello stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali;
- in deroga all'art. 42, comma 2, D.lgs. 18/8/2000 n. 267, non è necessario l'inserimento dell'incarico di esperto nel programma approvato dal consiglio comunale (cfr. C.d.c., sez. controllo Sicilia, del. n. 33/2014) ed inoltre non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 42, legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che, in considerazione della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile che la scelta ricada su soggetti che siano in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell'ente, strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che, quindi, non può che essere caratterizzato da un rapporto di natura fiduciaria;

RILEVATO

- che il Dott. Giovanni Aurelio Vega nato a Nizza di Sicilia (ME) il 21/04/1958 con note prot. entrata n.8804 del 12.07.2024 e n. 8941 del 15/07/2024 ha formalizzato la disponibilità alla nomina come esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 nel settore della "programmazione e pianificazione strategica in materia di sanità ed igiene pubblica di competenza degli Enti Locali", allegando il CV e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di assenza di conflitti di interesse, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, del D.Lgs. n. 165/2001 e della L. n. 190/2012;
- che, come da CV presentato a questo Ente, il suddetto professionista è in possesso di adeguate esperienze e competenze professionali in materia;
- che, in particolare, oltre ai titoli accademici, lo stesso vanta una lunga e qualificata esperienza quale dirigente sanitario, rivestendo anche l'incarico di Direttore U.O.C. farmaceutica ospedaliera presso l'ASP di Messina;

RITENUTO che possa essere conferito il predetto incarico per la durata di n. 12 mesi, rinnovabile non oltre la scadenza del mandato;

RILEVATO che con il suddetto professionista è stato pattuito che l'incarico sarà espletato a titolo gratuito;

DATO ATTO che le modalità ed i termini dell'incarico sono regolati, oltre che dal presente atto, anche da un apposito disciplinare che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante ed essenziale, che dovrà essere sottoscritto dal professionista incaricato;

VISTI

- il TUEL;
- l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate:

1. **Di conferire** l'incarico di esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992 nel settore della "programmazione e pianificazione strategica in materia di sanità ed igiene pubblica di competenza degli Enti Locali", al Dott. Giovanni Aurelio Vega nato a Nizza di Sicilia (ME) il 21/04/1958, in possesso dei requisiti idonei allo scopo, come si evince dal curriculum presentato, per la durata di n. 12 mesi, decorrenti dalla data della presente determinazione, rinnovabile non oltre la scadenza del mandato del Sindaco;
2. **Di precisare** che l'incarico viene conferito a titolo gratuito;
3. **Di approvare** a tal fine, apposito disciplinare di incarico, allegato al presente atto quale parte integrante ed essenziale, con il quale vengono regolate le modalità ed i termini di espletamento dello stesso;
4. **Di precisare**, altresì, che l'incarico conferito non costituisce rapporto di pubblico impiego e che, a prescindere dalla durata prevista, lo stesso decadrà in ogni ipotesi di cessazione del mandato del Sindaco;
5. **Di trasmettere** copia della presente al professionista incaricato, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Area;
6. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "consulenti e collaboratori" del sito istituzionale del Comune.



IL SINDACO
Ing. Natale BEIGUGLIO

DISCIPLINARE DI INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO

Art. 14 L.R. n. 7/1992

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____, in Nizza di Sicilia (ME) presso la residenza municipale,

TRA

il Comune di Nizza di Sicilia, rappresentato dal Sindaco in carica *pro tempore*, Ing. Natale Briguglio;

E

_____ nato/a a _____ il _____ residente a _____

In Via _____

Premesso che con determina sindacale n. _____ del _____ il Sindaco del Comune di

Nizza di Sicilia ha conferito a _____ l'incarico

di esperto nel settore "programmazione e pianificazione strategica in materia di sanità ed igiene pubblica di competenza degli Enti Locali";

si conviene e stipula quanto al seguito:

Art. 1 - Affidamento e oggetto dell'Incarico

1. Il Comune di Nizza di Sicilia (ME), rappresentato come sopra, affida a _____ sopra meglio generalizzato, e che nel proseguo sarà indicato solamente "il professionista o l'esperto", il quale accetta, l'incarico di esperto nel seguente ambito: "programmazione e pianificazione strategica in materia di sanità ed igiene pubblica di competenza degli Enti Locali"
2. L'oggetto dell'incarico attiene al supporto alle attività del Sindaco di programmazione, pianificazione strategica, indirizzo politico-amministrativo, direzione e controllo in materia di sanità ed igiene pubblica, di competenza dell'Ente locale. In particolare il supporto dovrà riguardare anche le attività connesse alla ricognizione dei fabbisogni della popolazione residente ed individuare le migliori soluzioni tecniche e organizzative per affrontare eventuali

emergenze che dovessero interessare il territorio comunale. Inoltre il supporto dovrà riferirsi anche alla ottimizzazione dei rapporti istituzionali con gli Enti sovracomunali competenti in materia di sanità pubblica.

Art. 2 – Durata dell’Incarico, Modifiche alla Convenzione, Recesso

1. L’incarico ha durata a decorrere dalla data del provvedimento di nomina e per la durata di 12 mesi, pur essendo revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco senza motivazione e/o preavviso, comunicando però all’interessato, per iscritto, il recesso; potrà, altresì, essere rinnovato con successivo provvedimento non oltre la durata del mandato del Sindaco che ha proceduto alla nomina.
2. Qualora l’esperto intenda rinunciare all’incarico dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di almeno quindici giorni.
3. Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata da entrambe le parti ivi rappresentate.
4. Si fa presente che la nomina fiduciaria in oggetto al presente disciplinare decade automaticamente nel momento della cessazione del mandato del Sindaco ex art.6 della Legge Regionale n. 30 del 2000.

Art. 3 – Modalità di espletamento dell’Incarico. Obblighi delle parti

1. L’incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego. Il rapporto ivi costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
2. Il professionista s’impegna a svolgere l’incarico affidatogli con competenza e professionalità, a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull’attività svolta, nonché, pareri scritti e/o orali.
3. Il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:

- di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso (indicare eventuali condanne penali e/o procedimenti penali in corso) _____

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- di essere consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 10 marzo 2001 n. 165” e degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Nizza di Sicilia, costituisce causa di risoluzione del rapporto con il Comune di Nizza di Sicilia e di decadenza dall’incarico sopra citato;
 - di non versare in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente con apposita dichiarazione sostitutiva eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in questa sede;
 - di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico;
 - di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla presente istanza, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.;
4. Per lo svolgimento dei propri compiti e per ragioni inerenti all’espletamento delle attività relative all’incarico in oggetto, l’esperto può accedere presso gli Uffici Comunali, con obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e le norme di legge e/o regolamenti a tutela della riservatezza su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 20 Giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.
 5. Il suddetto professionista s’impegna a svolgere l’incarico in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in conformità alle richieste, alle disposizioni e agli indirizzi forniti dal Sindaco, in raccordo con i Responsabili di Settore del Comune di Nizza di Sicilia.
 6. L’esperto, per necessità di supporto all’Amministrazione Comunale, ha facoltà di partecipare anche agli incontri e/o eventi nei quali il Comune sia parte.
 7. Il Professionista incaricato potrà avvalersi delle risorse strumentali dell’Ente, strettamente necessarie alle attività da svolgere, ma non potrà, in ogni caso, disporre né direttamente, né indirettamente dell’attivazione di forniture che comportino impegni di spesa.
 8. Il Comune di Nizza di Sicilia dà disponibilità all’esperto di fornire tutte le indicazioni che interessino l’Ente, nonché ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perché se ne possa tenere conto nell’espletamento dell’incarico stesso; il Comune, se richiesto dal Professionista, può mettere a disposizione specifici spazi ed attrezzature comunali.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il professionista solleva l’Amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi, comunque connessa all’incarico affidatogli.

Art. 5 – Compensi e rimborsi spese

1. Il professionista accetta espressamente che l'incarico sarà svolto a titolo totalmente gratuito. A tal fine, si precisa che non è previsto alcun rimborso spese per l'accesso alle sedi comunali e per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale. È fatto salvo il rimborso delle spese per eventuali missioni fuori dal territorio comunale, espletate nell'interesse dell'Ente, previamente autorizzate dal Sindaco e debitamente documentate, secondo le condizioni e i limiti della vigente normativa, senza null'altro a pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Cause di risoluzione anticipata

1. Sono ritenute cause di risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze accertate e debitamente contestate dall'Amministrazione con espressa diffida. Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni impegno qui assunto.
2. Costituisce, altresì, cause di risoluzione anticipata del rapporto: a) la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Nizza di Sicilia; b) la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, si informa l'incaricato che i dati contenuti nel presente disciplinare vengono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 8 – Registrazione

1. Alla registrazione del presente disciplinare si provvederà in caso d'uso.

Art. 9 - Norme finali

- 1 Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle norme del codice civile. La sottoscrizione di questo disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e della modalità di espletamento di cui allo stesso.
- 2 Il foro competente per eventuali controversie inerenti il presente incarico è il Tribunale di Messina.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Sindaco del Comune di Nizza di Sicilia
Ing. Natale Briguglio

L'esperto
